



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	595
DATA	21/12/2018

OGGETTO :

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. DAVIDE SANTORO CON STUDIO IN CAPO DI PONTE (BS) PER CONSULENZA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEL CENTRO CONGRESSI DI DARFO B. T. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 35 in data 21.12.2017, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2018/2020;
- con deliberazione assembleare n. 36 in data 21.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2018/2020;
- con Decreto del Presidente n. 1/2018 in data 09.01.2018 prot. 212 sono stati definiti ed attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2018, come previsto dall'art. 50, comma 10 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. ed ai sensi dello Statuto;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 119/2012 e n. 140/2012 con la quale è stato, prima approvato e poi modificato il contratto di comodato per la gestione del compendio immobiliare adibito a Centro Congressi;

VISTO il contratto di comodato (Notaio Alessandro Seriola Rep. 31.312 / Raccolta 10.237 / sottoscritto in data 17 agosto 2012) con il quale la Comunità Montana di Valle Camonica consegna a titolo di comodato all'ATI "IN CORDATA" (costituita dalle società "MARGHERITA -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" e "ROSA CAMUNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS") un complesso edilizio denominato "Centro Congressi Polifunzionale" sito in Darfo Boario Terme (BS) - Via Romolo Galassi n. 20;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 158 del 3.11.2015 di presa d'atto dello scioglimento dell'ATI in cordata per la gestione del Centro Congressi di Darfo Boario Terme e della cessione del contratto a Rosa Camuna Ambiente Società cooperativa Sociale Onlus con sede a Malonno in via dell'Industria 15;

CONSIDERATO che:

- la Comunità Montana in data 12.4.2015 ha sottoscritto con ATI "In Cordata" un contratto d'uso degli spazi del Centro Congressi di Darfo Boario Terme con durata annuale, al fine di ospitare le attività previste dalla società "Oroviaggi srl" di Manuel Roncalli di Bergamo, soggetto unico di promocommercializzazione dell'offerta turistica del territorio della Valle Camonica. La Valle dei Segni, nucleo operativo della D.M.O. (Organizzazione Manageriale della Destinazione turistica);
- che a tal proposito con propria determinazione n. 162/2015 è stato assunto a favore dell'ATI "In Cordata" un impegno di spesa di complessivo € 9.760,00 a titolo di compenso per l'uso di tali spazi comprensivo delle spese per

riscaldamento, luce e utenze elettriche, pulizia settimanale, eventuali service di base per le attività programmate in sala;

RICHIAMATA altresì:

- la determinazione n. 395 del 31.10.2016 del Servizio Cultura e Valorizzazione del territorio con la quale si prende atto che Rosa Camuna Ambiente Società cooperativa Sociale Onlus di Malonno subentra all'ATI "In Cordata" nel contratto d'uso degli spazi del Centro Congressi di Darfo Boario Terme sottoscritto con la Comunità Montana al fine di ospitare le attività previste dalla società "Oroviaggi srl", e identificando Rosa Camuna Ambiente Società cooperativa Sociale Onlus quale nuovo creditore in sostituzione dell'ATI "In Cordata" individuata con determinazione n. 162/2013 e verso la quale è stato assunto idoneo impegno di spesa;

- la determinazione n. 419 del 14.11.2016 del Servizio Cultura e Valorizzazione del territorio con la quale viene prorogato fino al 31.12.2016, il contratto d'uso degli spazi del Centro Congressi di Darfo Boario Terme in essere con Rosa Camuna Ambiente Società cooperativa Sociale Onlus al fine di ospitare le attività previste dalla società "Oroviaggi srl" per la promozione e commercializzazione dell'offerta turistica della Valle Camonica, riconoscendo a tal proposito a Rosa Camuna Ambiente Società cooperativa Sociale Onlus un corrispettivo pari a complessivi € 5.333,33 oltre IVA di legge comprensivo delle spese per riscaldamento, luce e utenze elettriche, pulizia settimanale, eventuali service di base per le attività previste in sala;

Dato ATTO che nel contratto di comodato (disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile) una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) un bene mobile o immobile perché questi se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo poi di restituirlo. Si tratta di un contratto essenzialmente gratuito.

DATO ATTO che a termini del comma 2 dell'art. 1809. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

DATO ATTO che, secondo il costante orientamento della corte dei conti, la concessione in uso gratuito di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile del Comune, va qualificata in termini di attribuzione di "un vantaggio economico" in favore di un soggetto di diritto privato;

RILEVATO che la qualificazione in termini di attribuzione di vantaggio economico non viene meno per effetto della disciplina codicistica del negozio di comodato, che pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, avuto riguardo, in particolare, alla disciplina dell'articolo 1808 del codice civile, secondo cui "il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa" e inoltre "ha diritto di essere rimborsato delle spese

straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessari ed urgenti";

CONSIDERATO che non sussiste, in linea generale, una specifica disposizione che impedisca all'ente locale la concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente medesimo;

DATO ATTO che, tuttavia, nella gestione del patrimonio dell'ente va salvaguardato, come prioritario, il principio di redditività e di convenienza economica, di matrice imprenditoriale privatistica, che può procedere soltanto in presenza di prevalenti ed effettivi interessi pubblicistici di finalità sociale;

TENUTO PRESENTE che il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso, e quindi può recedere, soltanto laddove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni, configurandosi in caso contrario un depauperamento e, dunque, un danno patrimoniale per l'ente;

RITENUTO non coerente con la natura del contratto di comodato la circostanza che il comodante debba pagare un corrispettivo al comodatario per l'utilizzo di una parte dell'immobile, laddove si configura il sopraggiungere di un urgente e impreveduto bisogno a fortiori considerate le finalità statutarie perseguite dalla Comunità Montana di Valle Camonica volte tra l'altro alla crescita socio economica del territorio di competenza che si esplica anche con attività di promozione culturale e turistica del territorio;

CONSIDERATO che la Comunità Montana intende potenziare le attività di promozione culturale e turistica e che allo scopo intende valorizzare l'immobile concesso in comodato tra l'altro bisognoso di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria così come documentato dalla relazione dell'arch. Casalini Alessandro datata 26.11.2018 e depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico;

RAVVISATA la necessità di verificare eventuali inadempienze contrattuali oltre che la legittimità delle richieste sollevate (e tacitate) dal comodatario, nonché degli ingenti investimenti svolti negli anni scorsi pur in costanza del comodato citato nelle premesse;

RITENUTO necessario acquisire una consulenza preliminarmente per uno studio ed una valutazione legale, riservandosi di conferire successivamente l'incarico di assistenza legale in caso insorgesse la necessità di contestare le violazioni;

VISTO il parere del Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018 NUMERO AFFARE 01502/2017 relativamente alle linee guida ANAC per l'affidamento dei servizi legali;

DATO atto che per la dimensione dell'ente e la struttura organizzativa del legale (il professionista non ha dipendenti e collabora sporadicamente con il padre ormai in congedo per raggiunta anzianità di servizio) il contratto in affidamento è da ritenersi contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.);

DATO ATTO che il Consiglio di Stato nel suddetto parere ha avuto modo di precisare che una pubblica amministrazione, di dimensioni non rilevanti, che ha competenze in diversi settori e che solo raramente è coinvolta in vicende contenziose, avrà la necessità di conferire, quando ciò accada, un incarico singolo ad un professionista individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio (o per la consulenza in vista di quel preciso giudizio).

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti per l'Umbria n. 137/2013/PAR, nella quale si chiarisce che, in materia di conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio, il singolo incarico episodico non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale.

DATO ATTO della complessa normativa e continua evoluzione giurisprudenziale in materia, in particolare si veda Consiglio di Stato Sez. V, sentenza n. 2730 del 2012, estensore Caringella, sull'affidamento di incarico legale senza necessità di espletare procedura comparativa;

VISTO l'art.17 "esclusioni specifiche per contratti d'appalto e concessioni di servizio" , comma 1 lettera d) del d.lgs 50/2016 "codice dei contratti";

DATO ATTO che è stata richiesta ed ottenuta la disponibilità dell'Avv. Davide Santoro dello Studio Legale Avv. Annunziato Santoro con sede in Capo di Ponte (BS) in Via Nazionale n. 35, ad espletare tale incarico, con estrema urgenza;

VISTA la nota pervenuta con cui l'Avv. Davide Santoro ha quantificato in complessivi Euro 13.582,52 compreso rimborso spese, C.I. 4% ed I.V.A. 22% l'onorario spettante per l'espletamento di tutte le fasi di studio ed assistenza legale in caso controversia;

RITENUTO di provvedere ad affidare all'Avv. Davide Santoro, l'incarico sopra specificato per le motivazioni di cui in premessa.

RITENUTO dover assumere a carico del Servizio Tecnico – patrimonio l'intervento distinto nel Piano dei Conti Finanziario U. 1.03.02.99.002 la spesa di Euro 13.582,52 assegnato al Servizio Segreteria Affari Generali e Personale

e che pertanto è intervenuta la concertazione con il Responsabile del Servizio assegnatario della risorsa per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Davide Santoro dello studio legale Avvocato Annunziato Santoro con sede in via Nazionale n. 35 a Capo di Ponte (BS), l'incarico per lo studio di tutte le vicende che hanno riguardato il comodato alla cooperativa "In Cordata" e aventi causa anche al fine di recuperare le eventuali spese illegittimamente riconosciute o sostenute ovvero per la restituzione dell'immobile a termini dell'art. 1809 del Codice Civile;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa in argomento come da prospetto che segue:

Missione	01	Programma	11	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0299002
Creditore				Avv. Davide Santoro					
Oggetto/Causale				Incarico per consulenza legale Centro Congressi					

Importo	€ 13.582,52 c.c. ed IVA 22% comp.
---------	-----------------------------------

3. di imputare la spesa di € 13.582,52 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2018	U. 1.03.02.99.002	1041/1	€ 13.582,52

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA